

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2034)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PORRO, ARIOSTO, PERITORE, FARABEGOLI, BUZIO, CATELLANI e GIULIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1975

Interpretazione autentica della legge 1° luglio 1955, n. 565,  
recante disposizioni a favore delle categorie combattentistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Riteniamo di compiere un atto di vera giustizia sociale, sottoponendo al vostro saggio ed illuminato giudizio il presente disegno di legge.

La ragione che suffraga l'iniziativa, risiede nella sfera stessa in cui il provvedimento va ad inserirsi, nella quale sono compresi soltanto i lavoratori più umili del pubblico impiego, appartenenti a quella schiera di benemeriti cittadini per i quali lo Stato non ha fatto e non farà mai abbastanza per saldare il debito di gratitudine contratto con loro, per i preziosi servizi resi alla comunità nazionale in guerra ed in pace.

La strana *ratio*, che ha guidato fin qui il legislatore italiano sui problemi che investono i protagonisti attivi e passivi degli eventi bellici avutisi nel corso di questo secolo, è sfociato nella produzione di una miriade di leggi e leggine, nessuna delle quali ha risolto organicamente la *vexata quaestio*.

Infatti, si rinvergono nel mondo giuridico del nostro Stato democratico e di diritto (e trovano ancora applicazione), regi decreti e leggi arcaiche, che distinguono e dividono gli ex combattenti ed i congiunti dei caduti in guerra dagli invalidi e mutilati di guerra. Secondo dette leggi (art. 7 del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27) gli ex combattenti ed i congiunti dei caduti in guerra beneficiano di provvidenze, se assunti nella carriera esecutiva del pubblico impiego, viceversa le medesime provvidenze sono accordate ai mutilati ed invalidi di guerra nella sola carriera ausiliaria (art. 1 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201 - precisazione fornita dalla Ragioneria generale dello Stato con lettera esplicativa del 27 luglio 1974, n. 120771, div. 2 e 14).

I reduci dai campi di battaglia e dalla prigionia, gli orfani e le vedove di coloro che sono caduti in combattimento, i mutilati e

gli invalidi che della guerra hanno subito le conseguenze più dure ed atroci, non possono essere nè ignorati nè discriminati dallo Stato democratico, che per la propria nascita ed affermazione ha ricevuto da loro un contributo prezioso e decisivo.

Non vanno del pari dimenticati i mutilati e gli invalidi per servizio, nè le loro vedove nè i loro orfani: i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di pubblica sicurezza e di custodia, che hanno offerto ed offrono quotidianamente allo Stato democratico la parte migliore delle proprie energie e spesso anche la loro giovane vita. L'eroismo e l'abnegazione di costoro, non possono e non debbono essere ignorati dal Governo del Paese, che deve avere come obiettivo costante ed irrinunciabile il progresso civile e democratico del popolo, l'ordine sociale ed il rispetto delle leggi. I loro sacrifici non possono e non debbono essere dimenticati dopo l'attribuzione di una medaglia al valore o la dedica di un encomio solenne. Ognuno di noi, onorevoli colleghi, è consapevole dell'asprezza che assume la lotta condotta incessantemente dalle forze dell'ordine contro le forme organizzate della più brutale e spietata delinquenza, contro i gruppi armati che farneticano la sovversione dell'ordine democratico costituito, frutto della lotta di resistenza al fascismo, contro coloro che appoggiano e finanziano per propri interessi i gruppi sovversivi.

Riconoscendo i duri sacrifici ed attribuendo i giusti meriti a tutti quei cittadini che, al servizio dello Stato, in guerra come in pace, hanno sofferto nel corpo e nello spirito, direttamente o indirettamente, le conseguenze dei duri compiti che lo Stato stesso, per loro tramite, ha disimpegnato e di-

simpegna nell'interesse generale della collettività nazionale, si premiano gli umili ed onesti lavoratori e si restituisce la fiducia nelle libere istituzioni, che fatalmente vacillerebbe se agli organi dello Stato democratico e repubblicano, nella loro azione, mancasse l'apporto del coraggio e della dedizione dei giovani carabinieri, finanzieri, agenti di pubblica sicurezza e di custodia.

L'ordine e la sicurezza all'interno dei confini terrestri e marittimi dello Stato, risorto dalle ceneri della guerra, sono affidati al loro spirito di sacrificio ed al loro senso del dovere e la loro diuturna azione di vigilanza e d'intervento è una efficace difesa contro la criminosa attività di quanti sono stati indotti a concepire la vita umana come violenza e sopraffazione.

Gli invalidi per servizio, giova ricordarlo, sono coloro che hanno dovuto lasciare la carriera intrapresa nei corpi sopra menzionati e che, a seguito delle menomazioni fisiche riportate in servizio e per causa del servizio sono considerati non più idonei al servizio incondizionato. È quindi assai modesta cosa, anche se significativa, il premio che ad essi la legge vuole conferire, mediante l'attribuzione della qualifica immediatamente successiva a quella iniziale, una volta che sono stati reinseriti nella struttura organica delle amministrazioni pubbliche statali e parastatali, come impiegati civili.

Sui motivi accennati nella presente relazione, si innesta l'allegato disegno di legge, con il quale intendiamo eliminare ogni discriminazione fra cittadini appartenenti a categorie omologhe ed allineare la norma giuridica che disciplina la materia, allo spirito della Costituzione repubblicana.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

I benefici concernenti l'attribuzione della qualifica immediatamente successiva a quella iniziale, istituiti a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli Enti pubblici, locali e parastatali, comunque denominati, assunti nelle carriere esecutiva ed ausiliaria, in virtù delle disposizioni di legge emanate per gli ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra, orfani e vedove di guerra, vittime civili di guerra e loro aventi causa, si applicano indistintamente al personale di entrambe le categorie in possesso del titolo di cui sopra.

I benefici in questione si applicano parimenti ai mutilati ed invalidi per servizio, agli orfani e vedove di caduti per servizio, sia della carriera esecutiva che ausiliaria, i quali sono equiparati a tutti gli effetti ed in via permanente ai mutilati ed invalidi di guerra, orfani e vedove di guerra, dalle leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 3 aprile 1958, n. 474.

La ricostruzione della carriera si effettua a partire dalla data di entrata in vigore della legge 1° luglio 1955, n. 565, ovvero dalla data di assunzione in servizio se posteriore.